



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 205 del 10/10/2024

**OGGETTO:** Approvazione Enti, Aziende e Società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed individuazione del perimetro di consolidamento rilevante ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 08:50 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.:

		pres.	Pres. in video-collegamento	ass.
LENTINI GIOVANNI	- Sindaco	X		
PALERMO MARIANO	- Assessore	X		
BARRESI ANTONINO	- Assessore		X	
VENTIMIGLIA ROSALIA	- Assessore		X	

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale Avv. Simone Marcello Caradonna. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11-ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le societa', intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (societa' di capitali), o i gruppi di tali societa' nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di societa' che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sara' il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le societa' per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le societa' in liquidazione;
- 3.1 le societa' controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con societa', che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se la societa' controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le societa' quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per societa' quotate si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 le societa' partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle societa' a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019,

con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

DATO, altresì, atto che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

APPURATO che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- Totale dei ricavi caratteristici.

PRESO ATTO CHE:

- dall'esercizio finanziario 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento;
- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale "A" - Componenti positivi della gestione dell'ente;
- in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

## RILEVATO CHE

- le società partecipate del Comune di Castelvetro che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) sono le seguenti:
  1. S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
  2. FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;
  3. Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo;
  4. ATO Belice Ambiente S.p.A., in fallimento;
- il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Castelvetro è in fase di approvazione;
- nell'ambito del G.A.P. concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione o che non risultino per natura irrilevanti;
- sulla base di quanto esposto al superiore punto la Società ATO Belice Ambiente S.p.A., ai sensi del principio contabile di cui al punto 3 dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011, non può essere ricompresa nel perimetro di consolidamento in quanto è stata, in data 19.12.2016, dichiarata fallita;
- il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo non può essere ricompreso nel perimetro di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" poiché non ha approvato i rendiconti della gestione relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

VERIFICATO che sulla base delle risultanze contabili che seguono risulta rilevante per la redazione del Bilancio Consolidato 2023 e quindi da inserire nel "perimetro di consolidamento" la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A.:

Anno 2023	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
COMUNE DI CASTELVETRO	151.128.259,70	78.875.718,35	41.947.335,81
SOGLIA DI RILEVANZA (3% dal 2018)	4.533.847,80	2.366.271,55	1.258.420,08

Anno 2023	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A.	23.220.004,00	120.000,00	10.209.916,00
FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa	255.654,00	55.345,00	394.793,00

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

1. APPROVARE, in ossequio al combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) del Comune di Castelvetrano per l'anno 2023 che risulta essere così composto:
  - a) S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
  - b) FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;
  - c) Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo;
  - d) ATO Belice Ambiente S.p.A., in fallimento;
  
2. APPROVARE, per l'esercizio finanziario 2023, il "perimetro di consolidamento" nel quale, sulla base delle risultanze contabili esposte in premessa, va inclusa solamente la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A in quanto l'unica partecipata rilevante per la redazione del Bilancio Consolidato 2023;
  
3. DARE ATTO la Società ATO Belice Ambiente S.p.A., ai sensi del principio contabile di cui al punto 3 dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011, non può essere ricompresa nel perimetro di consolidamento in quanto è stata, in data 19.12.2016, dichiarata fallita;
  
4. DARE ATTO che il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo non può essere ricompreso nel perimetro di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" poichè non ha approvato i rendiconti della gestione relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
  
5. DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO  
F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Mariano Palermo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to Simone Marcello Caradonna

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 Castelvetrano, li 10/10/2024</p> <p>IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Simone Marcello Caradonna</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
--	--

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>	
---	--



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione Enti, Aziende e Società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed individuazione del perimetro di consolidamento rilevante ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2023.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10/10/2024 con deliberazione n. 205

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

SI

Li \_\_\_\_\_

Li 07/10/2024

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE  
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 07/10/2024

IL RESPONSABILE  
Dott. Andrea Antonino Di Como  
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 07/10/2024

IL RESPONSABILE  
Dott. Andrea Antonino Di Como  
F.to Andrea Antonino Di Como

### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA:

€. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11-ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le societa', intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (societa' di capitali), o i gruppi di tali societa' nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di societa' che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sara' il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le societa' per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le societa' in liquidazione;
- 3.1 le societa' controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con societa', che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se la societa' controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le societa' quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per societa' quotate si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 le societa' partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle societa' a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019,

con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

DATO, altresì, atto che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

APPURATO che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- Totale dei ricavi caratteristici.

PRESO ATTO CHE:

- dall'esercizio finanziario 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento;
- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale "A" - Componenti positivi della gestione dell'ente;
- in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

## RILEVATO CHE

- le società partecipate del Comune di Castelvetro che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) sono le seguenti:
  1. S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
  2. FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;
  3. Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo;
  4. ATO Belice Ambiente S.p.A., in fallimento;
- il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Castelvetro è in fase di approvazione;
- nell'ambito del G.A.P. concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione o che non risultino per natura irrilevanti;
- sulla base di quanto esposto al superiore punto la Società ATO Belice Ambiente S.p.A., ai sensi del principio contabile di cui al punto 3 dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011, non può essere ricompresa nel perimetro di consolidamento in quanto è stata, in data 19.12.2016, dichiarata fallita;
- il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo non può essere ricompreso nel perimetro di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" poiché non ha approvato i rendiconti della gestione relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

VERIFICATO che sulla base delle risultanze contabili che seguono risulta rilevante per la redazione del Bilancio Consolidato 2023 e quindi da inserire nel "perimetro di consolidamento" la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A.:

Anno 2023	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
COMUNE DI CASTELVETRO	151.128.259,70	78.875.718,35	41.947.335,81
SOGLIA DI RILEVANZA (3% dal 2018)	4.533.847,80	2.366.271,55	1.258.420,08

Anno 2023	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A.	23.220.004,00	120.000,00	10.209.916,00
FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa	255.654,00	55.435,00	394.793,00

## PROPONE

alla Giunta Comunale

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

1. APPROVARE, in ossequio al combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) del Comune di Castelvetrano per l'anno 2023 che risulta essere così composto:

- a) S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
- b) FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;
- c) Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo;
- d) ATO Belice Ambiente S.p.A., in fallimento;

2. APPROVARE, per l'esercizio finanziario 2023, il "perimetro di consolidamento" nel quale, sulla base delle risultanze contabili esposte in premessa, va inclusa solamente la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A in quanto l'unica partecipata rilevante per la redazione del Bilancio Consolidato 2023;


3. DARE ATTO la Società ATO Belice Ambiente S.p.A., ai sensi del principio contabile di cui al punto 3 dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011, non può essere ricompresa nel perimetro di consolidamento in quanto è stata, in data 19.12.2016, dichiarata fallita;

4. DARE ATTO che il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo non può essere ricompreso nel perimetro di consolidamento per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" poichè non ha approvato i rendiconti della gestione relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

5. DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII  
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como




# CITTÀ DI CASTELVETRANO

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ELENCO ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL "GRUPPO  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (G.A.P.) - ANNO 2023

- 1. S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;**
- 2. FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;**
- 3. Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo;**
- 4. ATO Belice Ambiente S.p.A., in fallimento;**



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ELENCO ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL "PERIMETRO DI  
CONSOLIDAMENTO" - ANNO 2023

**S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una  
quota pari al 21,19%;**